

Pieve di Soligo, 21.01.2026

Circolare n. 1

OGGETTO: Legge di bilancio 2026 e altre novità

È stata pubblicata sulla G.U. del 30.12.2025 n. 301, la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall'1.1.2026.

È stato inoltre pubblicato nella G.U. del 31.12.2025 n. 302, il DL 200/2025 "milleproroghe".

Di seguito si riepilogano le principali novità, soprattutto in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026 (tutte presenti nell'art.1), nel decreto "Milleproroghe", nonché in altre disposizioni del periodo:

INDICE

A

Affrancamento delle riserve; 5
Assegnazione agevolata di beni ai soci; 5

B

Blocco dei pagamenti PA; 7
Bonus investimenti 4.0 per le imprese agricole; 4
Bonus mobili – Proroga; 2
Buoni pasto elettronici; 9

C

Conto termico 3.0; 11
Contributi versati alle forme pensionistiche; 8
Contributo sui pacchi extra-UE; 9
Corrispettivi telematici; 10
Credito; 4
Credito d'imposta per design; 6
Criptovalute; 8

D

Detrazione d'imposta redditi oltre 200.000; 2
Disciplina dei dividendi e plusvalenze; 4
Divieto di compensazione; 8

E

Esenzione dall'IRPEF per i redditi fondiari; 6

I

Interventi di recupero edilizio; 2
Iper-ammortamenti; 3

L

Lavoro occasionale in agricoltura; 9
Legge Sabatini; 6
Locazioni brevi; 2

P

Partecipazioni; 2
Proroga polizze catastrofali; 9

R

Rateizzazione delle plusvalenze; 4
Regime forfetario; 5
Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio; 9
Ritenuta sulle transazioni commerciali; 8
Rottamazione dei ruoli; 6

S

Spese di trasferta; 10

Argomento	Descrizione
Interventi di recupero edilizio (ristrutturazioni), Ecobonus e sismabonus - Spese sostenute nell'anno 2026 (comma 22)	Vengono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote fissate per l'anno 2025 per gli interventi edilizi (bonus-casa): • al 50% se contemporaneamente: a) le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento; b) gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale¹; • al 36% se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati su unità immobiliari NON adibite ad abitazione principale.² Il limite massimo di spesa detraibile resta sempre pari a € 96.000 per unità immobiliare (comprese le pertinenze). Le stesse aliquote predette, sono prorogate anche per gli interventi relativi all'Ecobonus (con la conferma dei distinti massimali di detrazione in relazione a ogni specifica tipologia di intervento di efficientamento energetico)³ e al sismabonus. Non è invece stato prorogato il c.d. "bonus barriere 75%", che riguarda gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche. Tali interventi potranno comunque rientrare nell'agevolazione bonus-casa (con le percentuali prima riportate) se ne hanno i requisiti⁴. Con il 2025 si è sostanzialmente concluso, inoltre, il Superbonus (per i beneficiari che potevano ancora usufruirne).
Bonus mobili – Proroga (comma 22)	Viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati in collegamento con gli interventi edilizi di "ristrutturazione". L'agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall'1.1.2025. Ricordiamo che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici Limite massimo di spesa In relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Detrazione d'imposta per oneri per i soggetti con redditi superiori a euro 200.000: riduzione (comma 4)	Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, viene introdotta una riduzione di 440 euro dell'importo della detrazione d'imposta, relativa a determinati oneri detraibili: • le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici che danno diritto a una detrazione del 26% • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi che danno diritto ad una detrazione del 90%.
Partecipazioni: nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale; conferma di quella per i terreni (comma 144)	Viene ulteriormente incrementata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all'art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%. Resta invariata al 18%, invece, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001. Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe "a regime" a partire dall'1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe. Decorrenza L'incremento dell'aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all'1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.
Locazioni brevi: presunzione di imprenditorialità (comma 17)	Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi, modificando l'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi. Si ricorda che le locazioni brevi sono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo <u>di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa</u>. Tali contratti possono accedere alla

¹ Per "abitazione principale" si intende quella in cui dimora abitualmente il contribuente che sostiene le spese agevolabili; l'aliquota "maggiorata" (50%) compete anche se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori e non viene meno se nel corso dei periodi d'imposta successivi l'immobile non sia più destinato ad abitazione principale.

² Si ricorda che, in assenza di proroghe, le aliquote relative a spese effettuate nel 2027, si ridurranno al 36% (per proprietari di abitazione principale) o 30% (negli altri casi).

³ Nell'ambito sia dell'Ecobonus che del Bonus ristrutturazioni, è confermata l'esclusione delle spese per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

⁴ Gli interventi dovranno rispettare le caratteristiche tecniche di cui al D.M. 236 del 14 giugno 1989 o, in alternativa, possano essere qualificati come di manutenzione ordinaria (se effettuati sulle parti comuni di un edificio) o di manutenzione straordinaria/ristrutturazione.

Argomento	Descrizione
(segue)	cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%. Presunzione di imprenditorialità A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, di un numero di appartamenti superiore a 4. La nuova legge di bilancio dispone che, <u>a partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi; da 3 appartamenti in su scatta perciò la presunzione di imprenditorialità</u>, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa. L’intervallo temporale nel quale monitorare il superamento del numero delle unità immobiliari locate è l’anno solare⁵. Rapporto con le aliquote della cedolare secca Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026: • chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%; • chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%; • chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca. Computo dei tre appartamenti Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, <u>rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve</u>; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”. Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento. Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).
Iper-ammortamenti per la generalità delle imprese (commi 427-436)	Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione (anche in leasing) dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria. Non sarà possibile fruire degli iper-ammortamenti in riferimento agli investimenti che beneficiano effettivamente del vecchio credito d’imposta 4.0⁶ Beni agevolabili Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 (<u>per i beni mobili è determinante la data di consegna o spedizione</u>): • in beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0⁷; • materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo; • <u>prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea</u> o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo; per i beni immateriali verrà richiesta una dichiarazione attestante l’origine del software. • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Misura della maggiorazione Il costo di acquisizione dei beni agevolati è <u>maggiorato</u> (ai fini dell’ammortamento) nella misura del: • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro⁸;

⁵ Ad esempio, per verificare il superamento della soglia di 2 appartamenti, è sufficiente locare (in un anno) 3 diversi appartamenti anche solamente per un fine settimana o per pochi giorni ciascuno, per rientrare nel superamento della soglia di 2 appartamenti, che fa scattare l’imprenditorialità e fa fuoriuscire dalla disciplina delle locazioni brevi.

⁶ Ad esempio, se la prenotazione 4.0 è avvenuta nel 2025, con presentazione di relativa comunicazione e conferma dell’agevolazione, l’investimento rientra nella precedente disciplina, e quindi i beni non potranno beneficiare anche degli iper-ammortamenti.

⁷ beni strumentali nuovi materiali di cui all’Allegato IV alla legge di bilancio 2026 e immateriali di cui all’Allegato V alla legge di bilancio 2026 (beni materiali e immateriali 4.0 aggiornati); i due nuovi allegati sostituiscono i vecchi allegati A e B alla L. 232/2016

⁸ Ciò significa quindi che, ad esempio, un bene del costo di 100 sarà ammortizzato “fiscalmente” applicando le ordinarie aliquote di ammortamento ad un costo di 280; il totale degli ammortamenti “fiscali” negli anni sarà dato da: 100 dedotti attraverso il normale

Argomento	Descrizione
(segue)	100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Modalità di accesso Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili; tali modalità verranno stabilite da un apposito decreto interministeriale. Cessione del bene In caso di alienazione del bene nel periodo di fruizione dell'agevolazione, è possibile continuare a fruire dell'iperammortamento, a condizione che l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Bonus investimenti 4.0 per le imprese agricole dal 2026 al 2028 (commi 454-459)	Viene previsto un credito d'imposta 4.0 specifico per le imprese del settore agricolo⁹ per investimenti effettuati in beni materiali e immateriali strumentali <u>nuovi</u>, compresi nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025 (beni materiali e immateriali 4.0), a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028. Il credito d'imposta viene previsto nella misura unica del 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, nel limite di spesa complessivo per ciascun anno (2026-2027-2028) di 2,1 milioni di euro; <u>non è cumulabile con il credito d'imposta 4.0 descritto nel riquadro precedente.</u> <u>I beni dovranno essere mantenuti in azienda fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, pena la riduzione del contributo.</u> Con successivo DM saranno stabiliti le disposizioni attuative.
Credito d'imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento investimenti 2025 (comma 770)	È istituito un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato al rafforzamento delle misure di sostegno alle imprese. Le risorse del fondo possono essere destinate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta 4.0, di cui all'art. 1 co. 446 della L. 207/2024.
Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze (commi 51-55)	Viene modificato il trattamento fiscale dei dividendi (articoli 59 e 89 del Tuir) e delle plusvalenze (articoli 58 e 87 del Tuir) percepiti da: - imprenditori individuali che detengono le partecipazioni in regime d'impresa - società di persone - società di capitali - enti commerciali Il regime di esenzione, previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione sulle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, spetta ai soggetti che detengono una quota di partecipazione al capitale non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a 500mila euro (per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo a quest'ultimo requisito). Detti requisiti si aggiungono a quelli previsti per godere della "participation exemption" (Pex) di cui all'articolo 87 del Tuir. Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporta la tassazione integrale del dividendo o della plusvalenza. Il nuovo regime dei dividendi si applica: - alle distribuzioni di utili o di riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026; - alla cessione di partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026.
Rateizzazione delle plusvalenze realizzate dal 2026 (comma 42-43)	Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito del reddito di impresa di cui all'art. 86 co. 4 del TUIR. Tassazione delle plusvalenze nel periodo d'imposta di realizzo Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR, concorrono a formare il reddito <u>per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate".</u> <u>Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.</u> Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d'imposta Rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di <u>cessioni di azienda o rami d'azienda</u>, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione

ammortamento imputato a Conto economico e 180 dedotti extra-contabilmente per gli iper-ammortamenti, attraverso una variazione in diminuzione in dichiarazione.

⁹ Si tratta delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Argomento	Descrizione
(segue)	che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito: • in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; • nell'esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte. Decorrenza Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari"). Accenti 2026 Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari") si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Causa di esclusione dal regime forfetario (comma 27)	Anche per l'anno 2026, la soglia dei redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, percepiti da un soggetto forfetario per non fuoriuscire dallo stesso, è stata confermata a 35.000 euro.
Assegnazione agevolata di beni ai soci di società; trasformazione in società semplice (commi 35-40)	Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni: • assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Possono rientrare nell'agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026. Per usufruire dell'agevolazione va versata: ⇒ un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione; ⇒ un'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le imposte sostitutive vanno versate: • per il 60% entro il 30.9.2026; • per il rimanente 40% entro il 30.11.2026. Imposte indirette Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa
Affrancamento straordinario delle riserve (commi 44-45)	Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d'imposta¹⁰, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Con l'affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società. Riserve affrancabili Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L'affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d'imposta, e può essere integrale o parziale. Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025. Imposta sostitutiva <u>L'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10%</u> ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025. Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

¹⁰ Sono tali le riserve per le quali l'imposizione fiscale è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione e che vengono iscritte in bilancio, di solito, a seguito dell'applicazione delle leggi di rivalutazione dei beni d'impresa e delle leggi riferite ai condoni

Argomento	Descrizione
Esenzione dall'IRPEF per i redditi fondiari di coltivatori diretti e IAP - Proroga per il 2026 (comma 2)	Viene prorogata per l'anno 2026 l'esenzione dall'IRPEF "a scaglioni" stabilita, ai sensi dell'art. 1 co. 44 della L. 232/2016, per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Analogamente a quanto già disposto per gli anni 2024 e 2025, anche per l'anno 2026 l'esenzione dall'IRPEF è riconosciuta limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali. In particolare, i redditi dominicali ed agrari (considerati congiuntamente) di CD e IAP: • fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall'IRPEF; • oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti per il solo 50%; • oltre 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRPEF.
Credito d'imposta per design e ideazione estetica (commi 925-926)	Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d'imposta per attività di <i>design</i> e ideazione estetica¹¹ (introdotto dall'art. 1 co. 202 della L. 160/2019). Il credito d'imposta per il 2026: • spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto); • è utilizzabile in un'unica quota annuale.
Legge Sabatini – Rifinanz. (comma 468)	Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per la c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2013, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l'anno 2027.
Rottamazione dei ruoli - Riapertura per i debiti affidati all'agente della Riscossione fino al 31.12.2023 (commi 82-101)	Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "rottamazione-<i>quinquies</i>"), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti: • da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate; • dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni; • da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; • da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge). Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni. I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. L'Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili. Adesione alla rottamazione La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall'Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026. Gli importi saranno liquidati d'ufficio dall'Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026. Effetti della rottamazione Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione. In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto: • non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono; • non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere; • i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati; • il DURC può essere rilasciato; • sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli. Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.

¹¹ Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta, le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Argomento	Descrizione
(segue)	Dilazione delle somme Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035. Per quanto riguarda le rate: • la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026; • dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; • dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035. In caso di pagamento rateale, dall'1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo. Decadenza dalla rottamazione <u>La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive</u> del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione. Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli. Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. "rottamazione-ter" o "rottamazione-quater"), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova "rottamazione-quinquies", quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati. Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla "rottamazione-quinquies". Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie. Giudizi pendenti Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.
Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Eliminazione del limite dei ruoli di 5.000 euro per i professionisti (comma 725)	Attualmente, l'art. 48-bis, Dpr 602/1973 dispone che gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, <u>prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro</u>, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione <u>se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro</u>; in caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi. La legge di bilancio 2026 prevede ora che, <u>per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni</u> (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) <u>non c'è più la soglia di 5.000 euro</u>: • sia per quanto riguarda l'entità del pagamento da sospendere; • sia per quanto riguarda l'entità del carico iscritto a ruolo. Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali). Le Pubbliche Amministrazioni, quindi, prima di procedere a pagamenti di qualsiasi importo relativi a compensi spettanti <u>ad esercenti arti e professioni</u>, inoltrano in via telematica una richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo. L'Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le verifiche. Qualora l'Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l'ammontare del debito per il quale si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. La Pubblica Amministrazione in tal caso è tenuta a procedere al pagamento in favore: a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito. Ad esempio, se la Pubblica amministrazione dove erogare compensi per 3.000 euro, in presenza

Argomento	Descrizione
(segue)	di un carico di ruolo pari a 2.000 euro, si attiverebbe il blocco e: • 2.000 euro sarebbero assegnati all'Agente della Riscossione; • i restanti 1.000 euro verrebbero erogati al professionista. Decorrenza <u>Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.</u>
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti - Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro (comma 116)	La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro, per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo. Tale divieto non opera se: • è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo; • viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli; • il debito viene ridotto sotto i 50.000 euro a seguito del pagamento del contribuente. La compensazione è vietata anche per l'eccedenza del credito rispetto all'importo del ruolo quindi, ad esempio: se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo. Decorrenza La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall'1.1.2026 (bisogna fare riferimento all'esecuzione della delega di pagamento).
Criptovalute - Imposizione al 26% dei redditi da "stablecoins" (commi 29-31)	Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. "stablecoins"¹² denominate in euro. Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle crypto-attività di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, le quali, dall'1.1.2026, sosteranno l'imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025. La novità è rappresentata dall'applicazione dell'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Contributi versati alle forme pensionistiche complementari - Aumento del limite di deducibilità (comma 201-202)	Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all'art. 8 co. 4 e 6 del D.Lgs. 252/2005. In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, è previsto: • l'incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4); • il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6).
Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese dal 2028 (comma 112)	Viene introdotta, <u>a decorrere dal 2028</u>, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La ritenuta di acconto dovrà essere operata all'atto del pagamento di fatture concernenti transazioni fra soggetti passivi (in regime di impresa o professionali); la novità non riguarda quindi le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall'applicazione della ritenuta. Soggetti esclusi La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento: • risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024; • si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3 - 7 del D.Lgs. 128/2015). La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d'acconto

¹² Le "stablecoin" sono token che, come indica il termine "stable", sono tendenzialmente stabili e non subiscono le oscillazioni che tipicamente si registrano con il Bitcoin, non risentendo delle dinamiche di domanda e offerta presenti sul mercato

Argomento	Descrizione
(segue)	dell'11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell'art. 25 del DL 78/2010; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta. Misura della ritenuta La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa deve essere operata con l'aliquota: - dello 0,5%, per il 2028; - dell'1%, a decorrere dal 2029. Disposizioni attuative Le disposizioni attuative relative all'applicazione della nuova ritenuta saranno stabilite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Buoni pasto elettronici - Incremento esenzione (comma 14)	Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.
Confermata anche per il 2026 la soglia dei fringe benefit a € 1.000/2.000	Anche per il 2026 non viene modificata la soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i dipendenti, che quindi rimane invariata a 1.000 euro o a 2.000 con figli a carico. Salvo ulteriori modifiche, tali importi resteranno immutati anche nel 2027.
Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo dall'1.3.2026 (commi 140-142)	A partire dalle provvigioni <u>corrisposte dal 1° marzo 2026</u>, viene esteso l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto sulle provvigioni percepite da parte di: - agenzie di viaggio e turismo; - agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; - agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. Dalla suddetta data viene, quindi, eliminato il regime di esonero previsto dall'articolo 25-bis, Dpr 600/1973.
Proroga dei termini per la sottoscrizione delle polizze catastrofali per piccole e microimprese (art. 16 c. 2 DL 200/25)	Viene rinviato al 31 marzo 2026 l'obbligo di stipula della polizza assicurativa contro eventi catastrofali da parte delle micro e piccole imprese di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per le imprese turistico ricettive.
Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore (commi 126-128)	Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni: - provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; - di valore dichiarato non superiore a 150 euro. Esso si applica alle spedizioni: - destinate a consumatori finali (c.d. "transazioni B2C" del commercio elettronico); - destinate ad operatori commerciali; - inviato da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale. Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni. Il prelievo è istituito in coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell'Unione ed è finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi.
Lavoro occasionale in agricoltura (comma 156)	Si rende strutturale, a decorrere dal 2026, la disciplina relativa al lavoro occasionale in agricoltura (c.d. LOAgri), già introdotto dal 2023 e prorogato poi fino al 31.12.2025. Le prestazioni occasionali di lavoro subordinato in agricoltura si riferiscono ad attività di natura stagionale¹³, di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore. Possono essere impiegate con il contratto di LOAgri soltanto alcune categorie di lavoratori come le persone disoccupate, i percettori di misure di sostegno al reddito, i pensionati, i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi in un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ecc.

¹³ Ad esempio la semina, raccolta, potatura, pastorizia, vinificazione, molitura del grano e delle olive, agriturismo, ecc. Sono escluse le attività impiegatizie

ALTRE NOVITA'

Corrispettivi telematici: dall'01/01/2026 obbligo di indicare la tipologia di pagamento ricevuto nello scontrino e di collegare il RT con il POS	Si ricorda che i negozianti, ed in genere gli esercizi commerciali che utilizzano il registratore telematico (RT), hanno l'obbligo dal 01/01/2026, all'atto della vendita e di certificazione del corrispettivo, di indicare la modalità di pagamento, se in contanti o elettronica, riportando cioè, nel documento commerciale, le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare (mediante l'apposita funzionalità presente nel registratore telematico). L'altro obbligo, ovvero il collegamento logico tra registratore telematico e lo strumento di pagamento elettronico utilizzato (POS), verrà effettuato nei prossimi mesi (verso metà marzo) quando l'Agenzia Entrate renderà disponibile l'apposita funzionalità sul proprio sito internet: l'esercente, anche tramite un intermediario, dovrà associare la matricola del registratore telematico, che è già censito in Anagrafe Tributaria, ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico (POS) di cui risulta titolare.
Spese di trasferta dei dipendenti - Obbligo di tracciabilità - Circolare dell'Agenzia Entrate n. 15 del 22/12/2025	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare citata, fornisce alcune indicazioni sulle novità relative alla tracciabilità dei pagamenti per le trasferte dei dipendenti e soggetti assimilati (es. amministratori), per le spese sostenute dall'01/01/2025. Si riportano di seguito le principali indicazioni della circolare: Il pagamento obbligatorio delle spese di trasferta <u>fuori dal Comune</u>, da effettuare con mezzi tracciabili, prescinde dal "sistema" adottato per il rimborso della trasferta al dipendente (analitico, forfetario o misto), in quanto anche i sistemi diversi da quello solo analitico, ammettono l'erogazione, unitamente alla parte forfetaria, di rimborsi analitici. I rimborsi analitici quindi, per non essere tassabili e deducibili dal reddito d'impresa, devono riguardare spese documentate e sostenute con mezzi di pagamento tracciabile, per: - viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, ove si opti per il <i>sistema forfetario</i>; - vitto, alloggio¹⁴, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, ove si opti per il <i>sistema misto</i>; - vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, nel caso di <i>metodo analitico</i>; non è obbligatorio il pagamento tracciabile delle altre spese, ulteriori e <u>diverse rispetto a quelle per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC</u>, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in trasferte fuori dal territorio comunale, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro (elevato a 25,82 euro per le trasferte all'estero). La condizione di tracciabilità delle spese riguarda le trasferte sia all'interno del Comune¹⁵, sia fuori dal territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro. La condizione di tracciabilità: a) delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC; b) dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, <u>le stesse risultino sostenute dalle imprese (in tal caso a partire dal 18/06/2025) o siano l'oggetto di un rimborso analitico</u> (fermo restando, ovviamente, il rispetto del principio di inerenza). Tra le spese non soggette a tassazione (anche in caso di trasferte nel territorio comunale), rientrano: • i rimborsi chilometrici riconosciuti al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato, calcolati secondo i parametri delle tabelle ACI, • i rimborsi delle spese di pedaggio • i rimborsi delle spese di parcheggio comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta Non sono soggetti al vincolo di tracciabilità i rimborsi delle spese per viaggi e trasporti <u>diversi</u> da quelli effettuati mediante taxi e NCC, quali, ad esempio, biglietti per il trasporto di linea con autobus, treni, aerei, navi, <u>nonché i rimborsi chilometrici</u>. La prova del pagamento tracciabile può essere data tramite la ricevuta della carta di debito o della carta di credito, la copia del bollettino postale, MAV, la copia dei pagamenti con PagoPA, l'estratto conto oppure, in caso di pagamento mediante applicazione via smartphone, il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto nonché la documentazione comprovante che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni (ad esempio con la e-mail di conferma dell'istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l'operazione).

¹⁴ Vi è obbligo di tracciabilità anche per la spesa per l'imposta di soggiorno, sostenuta dal dipendente in trasferta poiché è strettamente connessa alle spese di alloggio

¹⁵ Ricordiamo che, per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, le indennità o i rimborsi di spese, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito; a tale proposito, per quanto concerne le citate spese di viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, le stesse devono essere sostenute con mezzi di pagamento tracciabile ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito

(segue)	L'obbligo di tracciabilità per le spese di trasferta, vale solamente per quelle sostenute in Italia. Le novità introdotte in materia di tracciabilità delle spese, si applicano anche alle trasferte e alle missioni effettuate dai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. amministratori) In riferimento alle trasferte dei lavoratori autonomi (professionisti), la circolare ricorda la non tassabilità dei rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico, se esse sono addebitate analiticamente al committente. A tal fine è necessario però che le spese sostenute dal lavoratore autonomo, nel territorio dello Stato, <u>per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e Ncc</u>, siano state pagate mediante strumenti di pagamento tracciabile. Qualora tali spese, addebitate analiticamente al committente, non siano però da quest'ultimo rimborsate, esse saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo, ma solo a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con sistemi di pagamento tracciabile. Le nuove regole si applicano: • a partire dal 1° gennaio 2025 qualora abbiano a oggetto i rimborsi delle spese, addebitate analiticamente, sostenute per le trasferte del lavoratore autonomo, ovvero corrisposti ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi; • dal 18 giugno 2025 in riferimento alle disposizioni riguardanti le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e Ncc, sostenute direttamente dal professionista. In tema di tracciabilità delle spese di rappresentanza, la circolare ricorda che: • le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito d'impresa se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabile (anche per le spese sostenute all'estero); • anche le spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi (a partire dal 18/06/2025), sono deducibili (nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta) se pagate con strumenti tracciabili (anche per le spese sostenute all'estero); • le spese di pubblicità e di sponsorizzazione non richiedono il pagamento tracciabile ai fini della deducibilità.
Conto termico 3.0 – attivo il portale GSE per inviare la domanda	Si segnala che dal 25/12/2025 è possibile accedere al portale¹⁶ per inoltrare la domanda relativa agli incentivi del Conto termico per i lavori di efficienza energetica degli immobili, dedicato all'efficientamento energetico degli immobili per Pa, imprese, ETS e cittadini privati. Si tratta di un contributo erogato sul conto corrente, in un'unica quota entro i 15mila euro ed in massimo 5 rate annuali se superiore. Gli interventi agevolabili per i cittadini, ad esempio, riguardano la sostituzione di impianti esistenti con pompe di calore, apparecchi ibridi e impianti a biomasse, l'installazione di solare termico, la sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore, la sostituzione di impianti esistenti con sistemi di teleriscaldamento efficiente o con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili. Tutte le informazioni si possono consultare sul portale segnalato.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

¹⁶ <https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico-3-0>